

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. omissis/2014 promossa

DA

SOCIETÀ DEBITRICE E FIDEIUSSORE

AMTORI/OPPONENTI

NEI CONFRONTI DI

BANCA

CONVENUTO/OPPOSTO

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria per violazione normativa antiusura.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato SOCIETÀ DEBITRICE s.r.l. in concordato preventivo, nella qualità di debitrice principale, ed il fideiussore si sono opposti al decreto ingiuntivo n. omissis/2013 con cui il Tribunale di Monza, su conforme ricorso proposto dalla BANCA S.P.A., li aveva condannati, in solido tra loro, a corrispondere in favore di quest'ultimo la complessiva somma di Euro 432.808,09, oltre interessi moratori e spese legali, a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente n. (...) stipulato dalla debitrice principale in data 10.10.2006.

Nel contestare l'insufficienza probatoria dell'estratto conto certificato emesso dall'istituto di credito ex art. 50 D.Lgs. n. 385 del 1993 a dimostrare l'ammontare delle somme dovute dal correntista e nel richiamare integralmente gli esiti della perizia econometrica prodotta al documento n. 3, hanno eccepito unicamente l'indebito superamento del tasso soglia antiusura nel periodo compreso "tra l'apertura del rapporto sino alla revoca degli affidamenti in data 04/03/2013", insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, per l'individuazione della somma effettivamente dovuta previa detrazione di quella indebitamente richiesta a tale titolo.

Nel costituirsi, la BANCA S.P.A. ha eccepito l'estrema genericità della censure mosse in citazione, la loro infondatezza e, comunque, il mancato superamento del tasso soglia e la piena legittimità di tutti gli oneri pattuiti, insistendo per l'integrale rigetto dell'opposizione con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo emesso in proprio favore.

Acquisita la documentazione prodotta e rigettata la richiesta di ammissione di una CTU econometrica articolata dagli opposenti, all'udienza del 9.9.2015, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta è palesemente infondata e per le ragioni di seguito esposte deve essere integralmente rigettata.

Sotto il profilo della prova dell'effettiva sussistenza, oltre che dell'ammontare, del credito azionato dalla banca con il ricorso per decreto ingiuntivo, in tal modo superandosi le flebili contestazioni sollevate in citazione con riferimento all'insufficienza a tal fine della mera produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs. n. 385 del 1993, basti rilevare come l'istituto di credito abbia ritualmente prodotto in questa sede il contratto di conto corrente n. (...) comprensivo di tutte le condizioni pattuite ed applicabili al rapporto (cfr. in tal senso il documento n. 2 prodotto in sede monitoria), l'estratto conto certificato conforme alle proprie scritture contabili ex art. 50 T.U.B. attestante un saldo debitore pari ad Euro 432.808,09 (cfr. il documento n. 3), la fideiussione omnibus sottoscritta dall'amministratore unico della società sino a concorrenza dell'importo di Euro 600.000,00 (cfr. in tal senso il documento n. 5), la raccomandata di revoca degli affidamenti concessi alla debitrice principale con conseguente messa in mora (cfr. il documento n. 4), l'integralità degli estratti conto trimestrali emessi nel periodo compreso tra la data di accensione del rapporto e quella di estinzione (cfr. il documento n. 5 prodotto con la comparsa di risposta) nonché tutti gli affidamenti concessi a Ca. C. S.r.l. (cfr. in tal senso il documento n. 6 prodotto con la memoria istruttoria), i documenti di sintesi e le proposte di modifica unilaterale del contratto regolarmente comunicati a quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 del T.U.B.

Nessuno degli estratti conto prodotti è stato specificamente contestato in questa sede e, ancora più a monte, nel termine semestrale di cui all'art. 1832 c.c. cosicché le relative annotazioni, che confermano inequivocabilmente la bontà del saldo negativo sopra indicato e, conseguentemente, l'effettiva sussistenza del credito complessivamente azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, non possono essere minimamente poste in discussione.

L'unica contestazione tempestivamente sollevata dagli opposenti attiene all'effettiva (per la verità solo presunta) violazione del tasso soglia anti-usura, avendo essi rappresentato l'illegittimità del comportamento posto in essere dall'istituto di credito che, nel corso del rapporto, avrebbe costantemente applicato e praticato tassi di interesse oggettivamente usurari.

Anche tale eccezione, tuttavia, è palealmente destituita di fondamento.

Come noto, sul punto, l'art. 644, comma 3, c.p. demanda alla "legge" il compito di "stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" cosicché, mentre l'art. 1 della L. n. 108 del 1996 prevede che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito", il successivo art. 2 stabilisce che "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza

ritardo nella Gazzetta Ufficiale. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali".

Come si vede, nessuna delle norme fornisce un'indicazione specifica in ordine alle modalità con le quali si debba tener conto delle "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese", non riportando espressamente la "formula" da utilizzare per tradurre in due numeri (da confrontare) il tasso applicato al singolo rapporto e il tasso medio (da incrementare secondo le previsioni) per fissare il tasso soglia.

La perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 comporta, però, come ovvio corollario, che debbono coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presupporre (a) che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio e (b) che ai termini che compaiono in tali formule sia attribuito, sia ex ante sia ex post, lo stesso significato in quanto valutare un eventuale superamento del tasso soglia confrontando due numeri ottenuti con metodologie di calcolo diverse da quelle esposte ai punti a) e b) comporta inevitabilmente una violazione dell'omogeneità delle indicazioni contenute negli artt. 1 e 2 della L. n° 108 del 1996.

Ed è solo "giocando" su tale disomogeneità, ossia tentando di introdurre ex post oneri e spese non conteggiati ex ante ai fini della rilevazione del T.E.G.M., che gli oppositori hanno fondato la domanda di usura oggettiva proposta in questa sede sostenendo che, nel caso di specie, "in aggiunta" agli oneri presi in considerazione dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbero dovuto conteggiarsi tutte le voci gravanti sul conto corrente, tra cui la commissione di massimo scoperto che, quantomeno per una parte del periodo per cui è causa, ossia quello antecedente il 1.1.2010, non è stata presa in considerazione dalla normativa speciale sopra richiamata.

Conclusione, per la verità, a dir poco inaccettabile perché, pur volendo prescindere dall'effettiva conformità o meno della formula adottata per le rilevazioni trimestrali con il disposto di cui all'art. 1 della L. n. 108 del 1996, un'eventuale difformità meriterebbe allora di essere corretta anche ex post non potendosi surrettiziamente reintrodurre a valle ciò che non è stato preso in considerazione a monte per la determinazione del tasso soglia, rischiandosi altrimenti di falsare tutto il sistema di rilevazione di quest'ultimo.

Detto ciò, ritiene il Tribunale che la formula utilizzata, come modificata a seguito del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anti-crisi), convertito con modifiche dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 che ha incluso tra gli oneri anche la commissione di massimo scoperto, definendone finalmente sia la funzione che la struttura, sia perfettamente legittima, essendone stato l'organo amministrativo appositamente delegato (e, quindi, pienamente legittimato a ciò) dalla normativa primaria sopra richiamata.

Ne consegue, inoltre, la piena legittimità dell'esclusione, prima, e dell'inclusione, successivamente, della commissione di massimo scoperto la quale, solo a seguito dell'art. 2 bis della L. n. 2 del 2009, ha iniziato ad essere conteggiata ai fini della rilevazione del tasso soglia.

1 L'art. 2 bis commi 2 e 3 della L. 28 gennaio 2009, n. 2 così dispone: *"gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della L. 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni"*.

Non di meno, l'argomento principe che contrasta recisamente la tesi attorea e che denota, soprattutto, l'assoluta inattendibilità dei dati emergenti dalla perizia di parte prodotta a loro apparente suffragio è rappresentato dalla formula utilizzata per la verifica del tasso concretamente applicato, ossia la c.d. formula T.A.E.G. (cfr. in tal senso quanto si evince dal documento n. 3 prodotto dagli opposenti), che, come noto, non può certamente estendersi al di fuori dell'ambito applicativo riservato dalla direttiva comunitaria 90/88/CEE, ossia i contratti di finanziamento intercorsi con un consumatore. E tale non è certamente la società opponente, che ha indiscutibilmente stipulato il contratto di conto corrente oggetto di causa nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.

Tale è, poi, la ragione per la quale, anche volendo prescindere dall'estrema genericità delle contestazioni sollevate in citazione, neppure approfondite con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il Tribunale non ha ritenuto opportuno ammettere la CTU econometrica richiesta dagli opposenti, a quel punto inevitabilmente esplorativa, e, per di più, finalizzata persino ad accertare l'eventuale applicazione di interessi anatocistici che, a dire il vero, non erano mai stati allegati né in citazione né, tanto meno, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..

Non di meno, volendo anche in tal caso prescindere dalla tardività dell'allegazione, è sufficiente esaminare il contratto di conto corrente prodotto dall'istituto di credito, pacificamente stipulato nel corso dell'anno 2006 e, quindi, abbondantemente dopo la Del. CICR 7 febbraio 2000, per avvedersi di come quest'ultimo sia pienamente conforme a quanto previsto dall'art. 120 TUB e dalla predetta delibera.

Come noto, sul punto, con l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, il legislatore ha inserito, nell'art. 120 TUB, il comma 2, che demanda al C.I.C.R. il compito di stabilire *"modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori"*.

Ne consegue che il D.Lgs. n. 342 del 1999, con le disposizioni di cui all'art. 25, comma 2, ha formalmente introdotto una disciplina speciale in materia di anatocismo nell'ambito dell'attività bancaria la quale è sottratta, dunque, all'applicazione dell'art. 1283 c.c..

In attuazione di quanto autorizzato dalla normativa primaria, ossia come detto dall'art. 120 comma 2 TUB, il C.I.C.R., con delibera 9.2.2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, ha espressamente stabilito, all'art. 1,

"che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono" (art. 1 Del.CICR) e, all'art. 2, con riguardo specifico al rapporto di "conto corrente", che "l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità" (art. 2, comma 1, Del.CICR), fermo restando che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori" (art. 2, comma 2, Del.CICR).

Nel caso di specie, come detto, l'istituto di credito ha operato nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari oggi vigenti, essendo il contratto di conto corrente stipulato dalla debitrice principale ben successivo all'entrata in vigore della predetta riforma e, soprattutto, prevedendo quest'ultimo il medesimo criterio di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi che per quelli passivi.

Al rigetto dell'opposizione segue la definitiva conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di entrambi gli opposenti, in solido tra loro, alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute dall'opposto nell'ambito della presente fase di giudizio il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla base, però, dei nuovi criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 che, anche se sopravvenuto al giudizio da cui deriva il compenso, va applicato ex art. 28 (*"le disposizioni del decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"*), sulla base di un principio di diritto già chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012 n. 17406) con riferimento all'applicabilità ai giudizi pendenti del D.M. n. 140 del 2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione proposta dalla società debitrice e dal fideiussore e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 10855/2013 emanato dal Tribunale di Monza in data 11.12.2013;

- in aderenza al principio di soccombenza, condanna gli opposenti, in solido tra loro, alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute in questa sede dalla BANCA S.P.A., che si liquidano in complessivi Euro 10.003,74, di cui 3,74 per spese esenti e 10.000,00 per compensi, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.

Così deciso in Monza, il 30 novembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2015.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*